

7 -

8 - Il Consiglio può deliberare, a maggioranza semplice, di eleggere anche un Vicepresidente, questi con le

ART. 5

1 - Le elezioni alle cariche e tutte le votazioni che riguardano persone si svolgono a scrutinio segreto.

2 - Le votazioni a scrutinio segreto avverranno con la nomina di 2 scrutatori
Saranno consegnati dei fogli in bianco sui quali ciascuno indicherà i nomi prescelti. Terminato lo scrutinio,
a cui
si riferiscono.

ART. 6

1 -

2 - In caso di assenza del Presidente il Consiglio può essere convocato dal vice Presidente.

3 - Il professore più anziano di carriera svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza della componente genitori.

4 - Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

5 - Il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dalla richiesta. Il Presidente può aggiungere nella

6 - Il Presidente della Giunta Esecutiva è tenuto a disporre la convocazione della Giunta su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 7

1 - La riunione del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva deve essere convocata con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, compresi i festivi. Per questioni urgenti o impreviste il preavviso può essere di un giorno.

2 - La convocazione deve contenere, oltre alla data e l'ora, l'ordine del giorno da trattare nella seduta
genitori anche tramite gli studenti, via e-
dovute a sopravvenute ed urgenti necessità, devono essere comunicate al
riunione.

3 -

4 - Di ogni seduta del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale, se non redatto durante la seduta, dovrà essere letto ed approvato nella seduta successiva.

5 - Il verbale sarà redatto con metodi informatici, stampato su fogli numerati e firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio o della giunta. I verbali vanno rilegati in registri per lo meno annuali.

ART. 8

1 - Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, oltre al personale

2 - Le articolazioni interne del collegio debbono essere approvate dalla maggioranza semplice dei presenti e scolastico.

3 - Tutti gli insegnanti possono far parte di una o più commissioni, gruppi, ecc.

ART. 13

1 - Le votazioni avverranno a scrutinio palese per alzata di mano, salvo quanto previsto al successivo comma 2, e ad eccezione di quelle riguardanti persone, le quali avverranno a scrutinio segreto.

2 - Il Collegio, a maggioranza semplice dei presenti, delibera preliminarmente le modalità di votazione ed elegge gli scrutatori.

3 - Un decimo dei presenti può chiedere immediatamente il controllo della votazione per appello nominale.

ART. 14

1 - eleggere cinque delegati, uno per il triennio, uno per il biennio ed uno per ciascun indirizzo.

2 - I collaboratori ed i delegati costituiscono il Consiglio dei Delegati.

3 - Il Dirigente, in situazioni urgenti per le quali non è possibile convocare il Collegio, può, in sostituzione, rapportarsi al Consiglio dei Delegati.

4 - Il Dirigente informa i docenti sulle decisioni così assunte tramite il registro degli avvisi.

ART. 15

Gli atti del Collegio sono accessibili agli insegnanti ed ai terzi che dimostrino di averne interesse.

CAPO 4

CONSIGLIO DI CLASSE

ART.16

1 - Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente secondo il calendario stabilito nel Piano Annuale delle Attività deliberato annualmente.

2 - Il Dirigente può convocare altresì il Consiglio quando fatti straordinari turbino, o possano turbare, il regolare andamento della classe e quando lo richiede un terzo dei suoi membri.

3 - pubblicato sul sito e per lettera semplice, o via e-mail o tramite sms, agli studenti ed ai genitori.

ART.17

1 - Il Consiglio di Classe svolge i compiti stabiliti dalle leggi, dalle ordinanze e dalle circolari.

2 - Esso é presieduto, di norma, dal Dirigente, il quale sceglie il segretario tra i docenti della classe.

3 - Il Segretario del Consiglio svolge anche le funzioni di coordinatore della classe.

4 - Il Dirigente può delegare un insegnante della classe a svolgere le funzioni di Presidente.

ART. 18

1 - Tutte le votazioni, anche quelle riguardanti persone, avverranno a scrutinio palese per simultanea alzata di mano.

2 - Le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la parte che comprende il Presidente, salva diversa disposizione normativa.

ART. 19

1 - Il Consiglio di Classe, su preventiva richiesta firmata da almeno i due terzi degli aventi diritto, può essere aperto agli studenti della classe ed ai rispettivi genitori eccetto i casi in cui le norme prevedono la presenza dei soli insegnanti.

2 - I genitori e gli studenti non facenti parte del Consiglio non hanno diritto di parola eccetto il caso che il Presidente non si rivolga a loro direttamente con domande specifiche.

ART. 20

Gli atti del Consiglio sono accessibili ai membri del Consiglio stesso ed ai terzi che dimostrino di averne interesse.

Il prezzo di eventuali fotocopie sarà stabilito dal Consiglio di Istituto.

TITOLO II

ALUNNI - DIRITTI E DOVERI

CAPO 1

NORME GENERALI

ART. 21

1 - La scuola adotta, promuove e sostiene tutte le iniziative tendenti a sviluppare e consolidare la solidarietà nella comunità scolastica sia tra i singoli che tra le sue componenti e tutela il diritto alla riservatezza.

2 - La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.

ART.22

1 - Ogni studente ha diritto alla fruizione del servizio scolastico e alla libera espressione delle sue idee senza discriminazioni (condizioni fisiche, sesso, appartenenza ad etnia, religione, nazionalità, partito o gruppo politico).

2 - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che ne rispetti e valorizzi l'identità, aperta alla pluralità delle idee, mirata alla realizzazione di un uomo libero, e perciò responsabile, tollerante e solidale.

3 - Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

ART. 23

1 - Gli studenti hanno la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2 - Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

3 - Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

ART. 24

1 - Tutti i membri della Comunità Scolastica (Docenti, Personale, Studenti, Genitori, ecc.) hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

2 - Il Dirigente e i docenti, attraverso le rappresentanze degli studenti, attivano con i giovani un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.

ART. 25

1 - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

ART. 26

2 - Gli studenti possono utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per svolgere iniziative culturali e ricreative anche in orario extrascolastico.

3 - A tal fine essi debbono avanzare la richiesta al Consiglio di Istituto che decide in via definitiva.

4 - L'associazione degli ex studenti può usufruire dei locali e delle strutture per svolgere le attività istituzionale e quelle concordate con la scuola.

ART. 27

1 - I doveri che ogni studente ha nei riguardi di se stesso, della famiglia e della Società sono la puntualità,

2 - In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere, lo studente, o gli studenti responsabili, oltre ad incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire il danno.

3 - L'entità del risarcimento è stabilita dal Dirigente e può essere anche minore o maggiore del valore del danno, a seconda che ricorrano circostanze attenuanti o aggravanti.

ART. 31

1 -
sarà richiesto un risarcimento ripartito tra tutti i possibili responsabili.

2 - Comportamenti di omertà saranno puniti con particolare severità, in quanto questa scuola ritiene che la capacità di assumersi le proprie responsabilità sia obiettivo educativo prioritario. Con altrettanta severità

3 - I genitori, anche degli studenti maggiorenni, sono responsabili dei pagamenti.

ART. 32

1 -
Istituto.

uto è consentito a partire da 5 minuti

2 - rio.

3 -

4 - Le assenze devono essere giustificate della prima ora.

5 - Il ritardo nella giustificazione, al massimo un giorno, viene considerato mancanza disciplinare.

6 - senta una grave mancanza disciplinare.

7 - Per le assenze causate da malattie che si siano protratte per oltre 5 giorni, è necessario esibire, prima di entrare in classe, il certificato medico.

8 - Le assenze della medesima durata del comma precedente ma non dovute a motivi di salute possono essere giustificate con una dichiarazione scritta, con valore di autocertificazione, da parte di un genitore. Il peso da attribuire alle assenze giustificate o non e ai ritardi viene stabilito dal Collegio dei docenti.

9 -

10 -
strumento multimediale o di distrazione dalle attività didattiche.
autorizzato è sanzionato con il ritiro dello stesso (da riconsegnare ad un genitore o allo stesso alunno al la prima volta, e in caso di reiterazione con la sospensione di non meno di tre giorni e multipli per i successivi. È fatta salva comunque la possibilità per ogni docente di autorizzare

11 - È

-Regioni

del 24/07/2003, alla C.M. 17/12/2004 del Ministero della Salute, al D.L. 104 del 12/09/ 2013, e, per le

rette tradizionali nelle

pertinenze o di e-

-

della

ART. 35

1 - Al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella, gli studenti usciranno dalle aule in ordine ed accompagnati dagli insegnanti.

2 - severamente puniti gli studenti che non si atterrano

3 -

ART. 36

1 - eteria didattica per ritirare le

ART. 37

1 - anticipate e dei risultati del profitto sostituisce la comunicazione cartacea.

2 - Ogni genitore è tenuto a controllare, attraverso il registro elettronico e il sito web, le normali partecipazione ad iniziative extrascolastiche, rendimento scolastico, corsi di recupero, assenze, note comportamentali, risultati scolastici, ecc.

3 - Tuttavia è dovere di ogni studente informare i genitori dei risultati scolastici, delle date fissate per le comunicazione ricevuta attraverso circolare della Dirigenza.

4 La scuola, come da normativa vigente, ratifica i risultati sommativi intermedi e finali degli studenti e li rende pubblici. In particolare:

- registro elettronico;

- i risultati finali (ivi compresi gli esiti degli Esami di Maturità) attraverso il registro elettronico, il richiesta dei genitori.

ART. 38

1 - Gli studenti hanno diritto a conoscere le valutazioni delle prove alle quali vengono sottoposti e le relative motivazioni.

2 - Le verifiche scritte devono indicare in premessa gli obiettivi oggetto della valutazione, i criteri di valutazione ed il peso di ciascun elemento oggetto di valutazione.

3 - Le prove scritte, debitamente corrette e classificate, debbono essere visionate dagli studenti entro dieci giorni dal loro svolgimento.

4 - I risultati delle prove di verifica devono essere sempre comunicati ai genitori tramite registro elettronico da parte dei rispettivi insegnanti.

5 - Gli studenti, o i loro familiari, possono chiedere fotocopia degli elaborati entro il quinto giorno dalla annotazione del risultato sul libretto.

6 - Il costo del servizio sarà fissato annualmente dal Consiglio di Istituto.

ART. 39

1 - La normativa vigente sulla valutazione degli alunni (DPR 122/09) prevede che non siano ammessi allo scrutinio finale gli alunni

Vengono considerate assenze:

c) le ore non frequentate in caso di uscita anticipata

2 - Non intercorrendo alcun contratto di lavoro tra Scuola e Studente, eventuali giornate di protesta saranno considerate a tutti gli effetti delle assenze.

3 - Le assenze collettive interferiscono con il normale svolgimento delle attività didattiche. Qualora i docenti ritengano che tale fenomeno sia volto al tentativo di bloccare le attività didattiche, possono chiedere un Consiglio di Classe straordinario e sanzionare il comportamento degli alunni coinvolti. Per attività didattica si intende, oltre ai n
sommativa e formative, attività di valutazione esterna nazionale ed internazionale, assemblee di classe e di istituto, partecipazione a seminari ed incontri, giornate organizzate al cinema e a teatro, ecc.

4 -

monte orario:

tutte le modalità previste dalla scuola) ed al quale lo studente, per qualsiasi motivo, non ha partecipato. istruzione (in

b. Le singole ore di assenze (ingressi dalla seconda ora, uscite anticipate).

c. Le assenze fino a due giorni per malattia, anche se giustificate con certificato medico

classe, ecc. e. Le assenze dalle attività previste dal PO

5 - Non rientrano nel computo, le ore di assenza dovute a:

a. Terapie preventivamente comunicate e certificate dal medico di famiglia.

b. Ricoveri ospedalieri con data di ricovero e dimissioni.

c. Periodi di convalescenza post-ricovero ospedaliero certificati.

d. Partecipazione ad attività sportive certificate da associazioni riconosciute dal CONI

e. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola e previste dal POF.

f. Il Consiglio di Classe può inoltre ritenere di non considerare nel monte ore del 25% le assenze dovute a gravi motivi familiari debitamente documentati.

CAPO 2

PUNIZIONI DISCIPLINARI

ART. 40

1 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2 - In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

ART. 41

1 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

2 - Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

ART. 42

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

1. allontanamento dalla comunità scolastica per 15 giorni;
2. allontanamento dalla comunità scolastica da 5 a 10 giorni;
3. allontanamento dalla comunità scolastica da 2 a 4 giorni;
4. allontanamento dalla comunità scolastica di 1 giorno;
5. servizi utili per la comunità scolastica da svolgersi eventualmente in orario pomeridiano o

ART. 43

1. irrogate dal Dirigente o da un suo delegato per infrazioni lievi, quali:

- a. comportamento scorretto non grave verso i compagni;
- b. comportamento pericoloso senza danni alle persone o alle cose;
- c. allontanamento dall'aula non autorizzato;
- d. comportamento scorretto non grave nei confronti del docente o del personale;

- e. slealtà nei confronti dei compagni o della scuola;
- f. venire meno ad un impegno assunto nei confronti dei compagni o di un insegnante;
- g. assenza collettiva immotivata;
- h. gettare carta, gomme da masticare o altro per terra;
- i. urla, grida e schiamazzi;
- l. uso del cellulare in classe;

oppure per scarso impegno scolastico, quale:

- m. ritardi abituali non adeguatamente giustificati;
- n. mancata giustificazione dell'assenza entro il secondo giorno;
- o. mancata comunicazione alla famiglia di note disciplinari, inviti, voti, ecc.;
- p. negligenza abituale nello svolgere i compiti assegnati.

2.

confronti di un altro membro della comunità scolastica; per comportamento particolarmente pericoloso; per comportamento che comporti danni non gravi nei confronti delle persone o cose; per minacce ai compagni; per non aver assolto ad una delle punizioni di cui ai commi 4 e 5.

3.

caso di recidiva o di particolare gravità ed inoltre per atti di vandalismo nonché per fenomeni di nonnismo e di bullismo.

4. La sanzione di cui al punto 1 è irrogata per gli stessi motivi di cui al comma 3 nei casi in cui allo studente siano state già irrogate più volte le sanzioni di cui ai commi precedenti senza che siano stati ottenuti risultati; per comportamenti che abbiano messo in grave pericolo l'incolumità propria o di altri membri della comunità scolastica; per gravissimi atti di vandalismo che abbiano comportato la distruzione di oggetti, suppellettili, documenti ed apparecchiature, nonché per gravi danneggiamenti ad aule, per comportamenti ed azioni razzistiche nei confronti di chiunque.

5. Lo studente può ricorrere contro le punizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e 4 entro 5 giorni

6. Il Dirigente,

ia, decreta in via definitiva la sanzione.

ART. 44

Nei periodi di allontanamento dalla scuola lo studente ha il dovere di informarsi sull'attività didattica svolta in classe e sui compiti assegnati per casa.

ART. 45

1 - Le punizioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a tre giorni sono irrogate dal Dirigente o da un suo delegato, sentito il Coordinatore di classe.

2 - Le punizioni che comportano un allontanamento per un periodo superiore a tre giorni sono irrogate dal Consiglio di classe, ascoltato l'allievo interessato e, eventualmente i genitori e/o testimoni.

3 - Contro le decisioni assunte a livello di Istituto lo studente può ricorrere al Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 46

1 - In caso di una grave mancanza collettiva che comporti l'allontanamento dalla comunità scolastica il Dirigente può articolare la punizione per gruppi distribuiti temporalmente. Egli può anche consentire solo ad una parte della classe di frequentare.

2 - Di tutte le punizioni disciplinari, anche di quelle meno gravi deve essere informata la famiglia tramite via telematica o cartacea.

ART. 47

Gli studenti hanno sempre la possibilità di esporre al Dirigente, anche per iscritto, le proprie ragioni in caso di irrogazione di qualsiasi sanzione disciplinare.

CAPO 3

ASSEMBLEE

ART. 48

1 - Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

2 - Le assemblee possono essere di classe e di Istituto.

3 -

4 - È una giornata e, la seconda, di due ore.

5 -

6 - Il Dirigente può consentir

ART. 49

Le assemblee di classe devono essere richieste dai rappresentanti di classe, o da un terzo degli studenti iscritti, 5 giorni prima della data prevista. Non possono cadere negli stessi giorni della settimana o riguardare le stesse materie di studio. Non possono essere autorizzate in ore già programmate per lo svolgimento di compiti in classe.

ART. 50

1 - Le assemblee vengono autorizzate dal coordinatore di classe, il quale ne annota, dopo averla concessa, sul registro di classe elettronico, la data, il giorno della settimana, le ore e le materie interessate.

2 - Egli raccoglie e conserva il verbale dell'assemblea dandone tempestivamente una copia al Dirigente.

ART. 51

Durante le assemblee di classe gli insegnanti delle ore corrispondenti sono delegati dal Dirigente a vigilare sui lavori e pertanto devono rimanere in prossimità d . Gli insegnanti

ART. 52

1 -

2 - Il Presidente ha la funzione di garantire la partecipazione lavori. Egli può chiedere n lo scioglimento della riunione qualora ritenga , egli può indicare al Dirigente eventuali situazioni di violenza o di disturbo.

3 - Il Segretario verbalizza i lavori ed è tenuto a registrare richieste di verbalizzazione solo se presentate per iscritto. Il verbale della seduta deve essere consegnato con sollecitudine al coordinatore della classe.

ART. 53

un comportamento corretto sia nei confronti delle persone che delle cose. Il Professore presente assemblea può sciogliere la riunione in caso di accertata e ripetuta impossibilità di svolgimento o per

ART. 54

Le assemblee di classe, a richiesta degli studenti, possono essere utilizzate per partecipare a conferenze, dibattiti, per attività culturali o sportive. Dette attività vanno concordate con il Dirigente ed eventualmente approvate dal Consiglio di Istituto.

ART. 55

1 - Dirigente su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco, o dei rappresentanti di classe o del 10% degli studenti iscritti.

2 - preventivata.

3 - La data e le modalità di svolgimento saranno concordate con il Dirigente, il quale darà comunicazione a tutte le componenti presenti nella scuola e predisporrà i locali e le attrezzature necessarie.

ART. 56

1 - Le assemblee di Istituto non possono svolgersi sempre durante gli stessi giorni della settimana e non

2 - possono seguire le regolari lezioni per recupero, o approfondimento.

3 - Le assenze vanno regolarmente giustificate il giorno successivo.

4 -

5 - e, dibattiti, per attività culturali o sportive. Dette attività vanno concordate con il Dirigente ed eventualmente approvate dal Consiglio di Istituto.

ART. 57

1 - retario. Il Presidente ha la funzione di garantire la partecipazione

democratico di partecipazione. Egli può indicare al Dirigente eventuali situazioni di violenza o di disturbo sollecitandone e suggerendo eventuali punizioni disciplinari.

2 - Il Segretario verbalizza i lavori, è tenuto a registrare richieste di verbalizzazione solo se presentate per iscritto. Egli consegna tempestivamente il verbale al Dirigente, che ne cura la conservazione.

ART. 58

1 - possono fumare o fare schiamazzi, devono avere in ogni momento un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose.

2 - richiesta degli studenti.

3 - Il Dirigente può essere presente e prendere la parola, inoltre egli, o il Professore delegato, può sciogliere la riunione in caso di accertata e ripetuta impossibilità di svolgimento. In ogni caso le lezioni riprenderanno regolarmente.

ART. 59

1 - I rappresentanti di classe ed i rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto possono costituire il comitato studentesco.

2 - Consiglio di Istituto.

3 - Il Comitato esprime un Presidente ed eventualmente un esecutivo.

4 - Il Consiglio di Istituto può destinare somme di denaro per il funzionamento del Comitato studentesco. Il comitato, inoltre, può acquisire fondi sia dal contributo degli studenti che di Enti e persone. In tal caso ne deve essere informato il Consiglio di Istituto.

5 - Il Comitato studentesco può trarre risorse finanziarie anche da attività autonomamente svolte.

ART. 60

1 - I genitori possono riunirsi, di norma in orario non di lezione, in assemblea di classe, di sezione, indirizzo, classi parallele o di Istituto.

2 - attrezzature necessarie.

3 -
telematici.

4 - La richiesta di assemblea viene avanzata dalla maggioranza dei rappresentanti nelle classi corrispondenti o da 50 genitori.

ART. 61

1 - I genitori rappresentanti nei consigli di classe ed eletti nel Consiglio di Istituto possono costituire il Comitato dei Genitori.

2 - Il Comitato dei genitori elegge il Presidente ed elabora un regolamento che disciplini la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Detto regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Istituto.

3 -

ART. 62

1 - di
particolari o di emergenza, nella lotta contro il fumo e la tossicodipendenza, nel recupero e nella integrazione.

2 - I genitori possono collaborare nel miglioramento delle condizioni ambientali della scuola.

3 - Tutte le attività vanno coordinate ed autorizzate dal Dirigente, il quale acquisirà i pareri e le delibere quando previste.

TITOLO III

INSEGNANTI - DIRITTI E DOVERI

ART. 63

I diritti e i doveri degli insegnanti sono stabiliti dalle leggi, dal CCNL vigente, dalle ordinanze e dalle circolari.

ART. 64

1 -

2 - Gli insegnanti che iniziano la giornata lavorativa nelle ore successive devono essere presenti a scuola 5

3 -
avvisare la scuola, tramite la segreteria del pe
servizio, precisando anche la dura

ART. 65

1 - Gli insegnanti sono tenuti a presentare le domande di congedo al Dirigente esclusivamente tramite

2 - Tutte le richieste di congedo per motivi di salute devono essere sempre documentate immediatamente con certificato medico secondo la normativa vigente.

3 - Le domande di congedo per gravi motivi di famiglia, o per altri gravi motivi, devono essere inoltrate con congruo anticipo e documentate opportunamente.

4 - zata dal Dirigente, e solo dal Dirigente, con decreto di congedo.

ART. 66

I rapporti con la Segreteria debbono svolgersi solo nelle ore stabilite. Gli insegnanti non possono entrare negli uffici in assenza del personale preposto.

ART. 67

1 - i insegnanti a disposizione in sala Professori. Le ore a disposizione, qualora non impegnate per supplenze, possono essere utilizzate per attività di recupero, biblioteca, insegnamento alternativo alla religione cattolica, ecc.

2 -

ART. 68

1 - ttica, anche giornaliera, presentandosi in classe con

2 - improrogabile necessità incaricheranno della vigilanza il personale ausiliario.

3 - Non possono servirsi degli studenti per far prendere oggetti nel proprio cassetto o per qualsiasi altra incombenza.

4 - Non possono ricevere persone durante le ore di lezione né ricevere telefonate se non nei casi di comunicazioni urgenti ed indilazionabili di carattere familiare.

ART. 69

1 - nei corridoi o per le scale.

2 - tra aula, deve attendere il collega in classe.

3 - Non deve essere consentito agli studenti di spostarsi e attardarsi nei corridoi al termine della lezione.

4 - Gli studenti possono uscire per recarsi al bagno solo durante gli intervalli o in caso di necessità, previa autorizzazione del docente.

5 - (terza e quinta ora) dovrà rimanere in classe, e/o eventualmente nel corridoio, e vigilare sugli allievi.

6 - laboratorio, palestra, ecc. è tenuto a rilevare gli allievi nella classe e
sun caso è consentito agli insegnanti attendere che gli studenti
giungano senza guida nei laboratori, ecc.

7 - Al termine delle lezioni g

ART. 70

1 - Durante le assemblee di classe gli insegnanti devono rimanere in prossimità d e
vigilare sugli allievi. Durante le assemblee di Istituto
vigilare nelle aule e nei corridoi.

2 - In caso di assenza collettiva, gite, ecc., le lezioni proseguiranno anche con la presenza di un solo studente.
Gli insegnanti avranno cura che gli allievi presenti traggano profitto dalla frequenza e che si sentano bene
accetti.

ART. 71

1 -
delle macchine.

2 - Le fotocopie di testi sono sottoposte ai limiti posti dalla legge e pertanto chi le fa se ne assume la
responsabilità.

ART. 72

informatico non consentito.

ART. 73

1 - Durante le esercitazioni di laboratorio

2 - La classe può essere articolata in gruppi con la presenza di un solo insegnante per gruppo.

3 - I professori debbono, inoltre, rispettare i regolamenti di accesso e di uso dei diversi laboratori, nonché
compilare il registro delle presenze. In caso di rottura di apparecchiature, strumenti od altro debbono
avvisare immediatamente per iscritto il Dirigente. Al termine delle esercitazioni il materiale e gli attrezzi
utilizzati vanno controllati e riposti.

4 -

ART. 74

1 - I compiti scritti, non appena visionati dagli studenti, debbono essere consegnati al Dirigente insieme agli
obiettivi della valutazione, ai criteri adottati nella correzione e con la classificazione in decimi. I voti sia
essere sempre comunicati alle famiglie tramite il registro elettronico.

2 - La correzione degli elaborati deve avvenire tempestivamente. Le prove vanno equamente distribuite nei
due periodi valutativi e devono fare riferimento alle unità didattiche svolte.

ART. 75

- 1 - Difficoltà didattiche nello svolgimento del programma, nelle verifiche o nel comportamento degli studenti vanno tempestivamente comunicate al coordinatore di classe.
- 2 - Le famiglie vanno informate sul disagio degli studenti tramite il coordinatore di classe.
- 3 - Il ricevimento dei genitori deve avvenire solo nelle ore stabilite previo appuntamento tramite registro elettronico o direttamente per tramite degli studenti.
- 4 - I colloqui terminano il primo sabato di maggio. Dopo tale data i genitori possono rivolgersi solo al Dirigente.
esc

TITOLO IV

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

DIRITTI E DOVERI

ART. 76

- 1 - I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dalle leggi, dal CCNL vigente, dalle ordinanze e dalle circolari.
- 2 - I profili professionali sono stabiliti dal CCNL.

ART. 77

- 1 - Il dipendente uniformerà la sua condotta a quanto previsto dal CCNL. In particolare, si richiamano i seguenti punti:
 - a - garantire la migliore qualità del servizio;
 - b - esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti assegnati;
 - c -
 - d - favorire ogni forma di informazione e collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
 - e - mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta corretta e coerente con le finalità educative della scuola;
 - f - eseguire con diligenza gli ordini legittimi impartiti dai superiori;
 - g - avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e imbarcazioni a lui affidati.

ART. 78

- 2 - Il personale di cui al

1 - Tutto il personale, docente ed ATA, è tenuto ad ottemperare alle disposizioni sulla rilevazione della presenza anche con strumenti automatici.

2 - Il personale di cui sopra deve recuperare entro il mese successivo il tempo non lavorato per ritardi mesi successivi.

TITOLO V

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 83

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente, della G.E., del Collegio dei Docenti.